



CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

**UNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI  
DI CASERTA**

**STATUTO**

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA  
**Unione Provinciale Agricoltori di Caserta**

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

##### Art. 1

**Costituzione-Denominazione-Sede** E' costituita l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Caserta con sede in Caserta via Nazario Sauro n. 22, come associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa.

Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori della Campania, a norma dell'art. 25 del predetto Statuto confederale.

##### Art. 2

**Scopi** L'Unione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonchè le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tal fine si propone:

- a) di tutelare gli interessi e la professionalità della impresa agricola in ogni sua forma, nonchè della proprietà e della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonchè di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

- b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Unione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'Unione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Unione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Unione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perchè agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'Unione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

- c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonchè di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Unione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;
- d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);
- e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;
- f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;
- g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;
- h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonchè del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;
- i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale.
- l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;
- m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

## Art. 2 bis

**Realizzazione degli scopi** Per gli scopi sopra enunciati, l'Unione si propone:

- 1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della regione per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
- 2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

## TITOLO II

### DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

#### Art. 3

**Associati** Possono aderire all'Unione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Unione di cui al titolo IV del presente Statuto.

Fanno parte delle Unioni anche le Sezioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e del Sindacato Nazionale Pensionati.

Possono altresì aderire all'Unione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Unione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quella delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Unione Provinciale, attraverso i suoi uffici e servizi.

#### Art. 4

**Ammissione** L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire all'Unione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'Unione stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 3 comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Comitato di Presidenza dell'Unione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'Unione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'Assemblea.

## Art. 5

**Obblighi dei soci** L'appartenenza all'Unione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Unione, nonchè di versare il contributo associativo di cui all'art. 6 e sottoscrivere le Deleghe per la rappresentatività previste dalla legislazione o da Convenzioni sottoscritte dall'Unione dalla Federazione Regionale o dalla Confagricoltura per lo svolgimento degli scopi sociali.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla Unione Provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Unione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Unione.

## Art. 6

**Contributi** I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Unione il contributo associativo annuale, nonchè le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno dall'Assemblea sulla base del bilancio dell'Assemblea stessa.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno richiedere all'Unione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'Unione Provinciale Agricoltori.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Unione ed alla partecipazione alla sua attività. I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte.

I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

## Art. 7

**Perdita della qualità di socio** La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal 2° comma dell'art. 5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'art. 3. L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

## **Art. 8**

**Obblighi dell'Unione verso la Confederazione e la Federazione Regionale** L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Unione è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorchè l'Unione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrato e recare a queste pregiudizio, l'Unione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Unione indice una assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Unione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statuari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla Unione nei suoi confronti.

### Art. 9

**Inosservanza degli obblighi dell'Unione** Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Unione, perchè esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statuari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'Unione:

- a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'Unione si verificano disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statuari, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Unione svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività dell'Unione, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'Unione nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento - nei confronti della Unione. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'Unione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale;

- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 6 del suddetto statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto confederale.

#### **Art. 10**

**Elettorato passivo** L'incarico di Presidente e Vice Presidente dell'Unione non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con cariche direttive in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e le cariche di consigliere regionale e provinciale.

#### **Art. 11**

**Perdita della qualità di associato alla Confederazione** L'Unione perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'Unione;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'UNIONE**

##### **Art. 12**

**Organi dell'Unione** Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi dell'Unione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Unione stessa.

Per le assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

##### **Art. 13**

**Assemblea Generale** L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita da tutti i soci iscritti ad essa ed in regola col pagamento della quota associativa degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Unione;
- c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria e della Sezione di cui al secondo comma dell'art. 3;
- d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione provinciale di Prodotto;

All'assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea dovranno aver sottoscritto le Deleghe di rappresentatività eventualmente richieste ed essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso ed e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

## Art. 14

**Adunanze dell'Assemblea** L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 31 marzo; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale e il Presidente della Federazione Regionale della Campania, che possono farsi rappresentare da un loro delegato.

## Art. 15

**Convocazione dell'Assemblea** L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza o mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Unione o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

## Art. 16

**Costituzione dell'Assemblea** L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

## Art. 17

**Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale** L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Unione. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

## Art. 18

**Attribuzioni dell'Assemblea** Sono di competenza dell'Assemblea:

1. la eventuale nomina del Presidente Onorario dell'Unione;
2. l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera e);
3. l'elezione dei probiviri;
4. la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
5. l'approvazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
6. le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori;
7. le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;
8. la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
9. la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
10. l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;
11. l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.

## Art. 19

**Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Unione;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria e delle Sezioni provinciali dell'Anga e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di prodotto;
- e) da almeno cinque consiglieri soci dell'Unione eletti dall'Assemblea Generale.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3, ove stabilito nei rispettivi accordi.

## Art. 20

**Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di cinque giorni.

## Art. 21

**Attribuzioni del Consiglio Direttivo** Spetta al Consiglio Direttivo:

1. l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti fino ad un massimo di tre
2. deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
3. studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
4. deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Unione;
5. ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
6. proporre all'Assemblea l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali e determinare modalità e criteri per le elezioni dei delegati medesimi;
7. la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
8. la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
9. approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Unione da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 6;
10. designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art. 22 del presente statuto, conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
11. nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
12. individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;
13. designare i delegati a rappresentare l'Unione alla assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Unione;
14. designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'Unione al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi

dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;

15. deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3;
16. deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto;
17. approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
18. approvare, su proposta del Presidente, assunzioni, promozioni e licenziamento del personale direttivo;
19. ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
20. dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 22**

**Comitato di Presidenza** Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Unione e da almeno tre componenti designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 23**

**Attribuzioni del Comitato di Presidenza** Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
- 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente statuto;
- 4) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Unione da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
- 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione, autorizzare il Presidente legale rappresentante all'apertura di linee di credito ea ad operare sulle stesse per le necessita' operative dell'Unione;
- 6) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, su proposta del Direttore, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 7) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

## Art. 24

**Presidente e Vice Presidenti** Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti possono essere in numero massimo di tre e debbono appartenere a differenti Sezioni Provinciali di prodotto.

I Presidenti ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente, dal Vice Presidente eletto col maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano di età.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

## Art. 25

**Attribuzioni del Presidente** Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Unione;
- 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Consiglio Direttivo, alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'art. 10 lettera e) dello Statuto confederale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- 7) delegare Vice Presidenti o Consiglieri allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.

## Art. 26

**Presidente Onorario** Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Unione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

#### **Art. 27**

**Revisori dei Conti** L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso che potrà essere iscritto all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 28**

**Collegio dei Proviviri** L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio dei Proviviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Unione.

Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Unione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

#### **Art. 29**

**Delegati comunali ed intercomunali** Nei singoli comuni, ove ciò si renda opportuno, l'Assemblea Generale potrà deliberare l'istituzione di Delegati comunali, rappresentanti dei soci che svolgono la loro attività nei comuni medesimi e dagli stessi eletti secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica tre anni.

#### **Art. 30**

**Direzione e Personale dell'Unione** L'attività dell'Unione si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Unione:

- a) sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici dell'Unione e ne regola l'attività. Egli è di diritto Capo del Personale;
- b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Unione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'Unione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- e) propone, agli organi competenti, l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- f) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti dell'Unione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti;

## TITOLO IV

### SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

#### Art. 31

**Ordinamento** L'Unione Provinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni professionali.

L'Unione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) **Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;**
- 2) **Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;**
- 3) **Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;**
- 4) **Sindacato Provinciale delle Forme associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria.**
- 5) **Sindacato Provinciale dei Concedenti in affitto che inquadra i concedenti di beni in affitto ed e' aderente al Sindacato Nazionale della Proprieta' Fondiaria.**

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

I Sindacati Provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 24 del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Unione o al Collegio dei Probiviri contro le direttive dell'Unione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati Provinciali di categoria.

#### Art. 32

**Sindacati Provinciali di categoria** Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Unione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Unione Provinciale ed a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale.

### **Art. 33**

**Organi dell'attività economica** Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Unione Provinciale Agricoltori si articola in Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Unione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

### **Art. 34**

**Sezioni di Prodotto Provinciali** Le Sezioni di Prodotto Provinciali, di cui all'art. 3, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'assemblea dell'Unione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali sono componenti dell'assemblea della Federazione regionale e, secondo le procedure e nei limiti, giusta l'art. 26 dello Statuto confederale, fanno parte del Consiglio Direttivo della medesima.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito un voto.

## TITOLO V

### PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

#### Art. 35

**Patrimonio** Il Patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, partecipazioni societarie, azioni, fondi di investimento e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Unione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

#### Art. 36

**Entrate** Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'assemblea, nonchè dalle quote di pertinenza dell'Unione sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Unione e da ogni altro tipo di contribuzione.

#### Art. 37

**Amministrazione** Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione, autorizza il Presidente legale rappresentante all'apertura di linee di credito e ad operare sulle stesse per le necessità operative dell'Unione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Art. 38

**Bilanci** Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

## TITOLO VI

### MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

#### Art. 39

**Modificazioni statutarie** Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

#### Art. 40

**Scioglimento e liquidazione dell'Unione** Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberata dall'Assemblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Unione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 41**

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto confederale, poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato e di intervento - al Comitato Direttivo confederale, ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali, nei confronti dell'Unione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni confederate.

### **Art. 42**

Fino alla costituzione degli Organi ed all'elezione delle cariche dell'Unione in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

### **Art. 43**

Il presente Statuto, redatto nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo confederale.

### **Art. 44**

E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'art. 39 dello stesso statuto confederale.

### **Art. 45**

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

## INDICE

	<b>Pagina</b>	
<b>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI</b>		
Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede	1	
Art. 2 - Scopi	1	
Art. 2 bis - Realizzazione degli scopi		3
<b>TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI</b>		
Art. 3 - Associati	3	
Art. 4 - Ammissione	4	
Art. 5 - Obblighi dei soci	4	
Art. 6 - Contributi	5	
Art. 7 - Perdita della qualità di socio	5	
Art. 8 - Obblighi dell'Unione verso la Confederazione e la Federazione Regionale	6	
Art. 9 - Inosservanza degli obblighi dell'Unione	7	
Art. 10 - Elettorato Passivo	8	
Art. 11 - Perdita della qualità di associato alla Confederazione	8	
<b>TITOLO III - ORGANI DELL'UNIONE</b>		
Art. 12 - Organi dell'Unione	8	
Art. 13 - Assemblea Generale		9
Art. 14 - Adunanze dell'Assemblea	10	
Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea	10	
Art. 16 - Costituzione dell'Assemblea	10	
Art. 17 - Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale	11	
Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea		11
Art. 19 - Consiglio Direttivo	12	
Art. 20 - Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo		12
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	13	
Art. 22 - Comitato di presidenza	14	
Art. 23 - Attribuzioni del Comitato di presidenza	14	
Art. 24 - Presidente e Vice Presidenti	15	
Art. 25 - Attribuzioni del Presidente	15	
Art. 26 - Presidente Onorario	16	
Art. 27 - Revisori dei Conti	16	
Art. 28 - Collegio dei probiviri	16	
Art. 29 - Delegati comunali ed intercomunali	17	
Art. 30 - Direzione e personale dell'Unione	17	
<b>TITOLO IV - SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI</b>		
Art. 31 - Ordinamento	18	
Art. 32 - Sindacati Provinciali di Categoria	18	
Art. 33 - Organi dell'attività economica	19	
Art. 34 - Sezioni di Prodotto Provinciali	19	

<b>TITOLO V - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI</b>	<b>Pagina</b>
Art. 35 - Patrimonio	20
Art. 36 - Entrate	20
Art. 37 - Amministrazione	20
Art. 38 - Bilanci	20
<b>TITOLO VI - MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELL'UNIONE</b>	
Art. 39 - Modificazioni statutarie	21
Art. 40 - Scioglimento e liquidazione dell'Unione	21
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	
Art. 41	21
Art. 42	22
Art. 43	22
Art. 44	22
Art. 45	22